



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nelle Camere di consiglio del 17 dicembre 2024 e del 28 gennaio 2025, in riferimento ai plurimi rilievi e ai riscontri inviati nel tempo dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila, relativamente alla regolarizzazione dei rendiconti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo del Ministero della Cultura afferenti alla contabilità speciale n. 3295, annualità dal 2018 al 2023, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale
"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione

giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo”;

visto il comma 3, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo il quale “Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti”;

visto il comma 6 del citato art. 14, in virtù del quale “Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito”;

visto il comma 7, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che “in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza esito tale termine, il rendiconto è predisposto d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente”;

visto il successivo comma 8, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: “Nei casi previsti dai commi 6 [...], l'ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato”;

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e le s.m.i.;

vista la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha statuito che “la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-octies, del DL n. 225/2010 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, riguardante i rendiconti dei funzionari delegati, dei commissari delegati e di chiunque venga autorizzato alla gestione di contabilità speciali configura un necessario controllo, non limitato alla sola verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi, da esercitarsi sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria, ivi compresa la facoltà di cui all’art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, fermi restando - sia ai fini dell’esercizio della sopra richiamata facoltà, sia per una ulteriore determinazione degli ambiti di analisi

ovvero dei criteri cui fare riferimento - eventuali indirizzi di coordinamento dettati dalle Sezioni riunite e declinati a livello regionale”;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto: *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;*

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto presidenziale del 16 settembre 2024, n. 10;

vista la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila del 14 ottobre 2022, prot. n. 24497, con la quale, relativamente alla contabilità speciale n. 3295, si comunicava il mancato invio, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo del Ministero della cultura, dei rendiconti afferenti alle annualità 2019, 2020 e 2021;

vista la successiva nota del 29 febbraio 2024, prot. n. 4943, con la quale, l’Organo di controllo, relativamente alla documentazione presentata per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nonché a quella afferente all’esercizio 2023, comunica il mancato scarico dei rendiconti relativi agli esercizi *de qua*;

vista la nota di deferimento del 28 ottobre 2024, prot. int. n. 3711 avente ad oggetto: *“Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 3295 – Funzionario delegato: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo (MIC). Rendiconti dal 2018 al 2023”*, contenente le osservazioni del Magistrato istruttore, Consigliere Enrico Tedeschi;

vista la nota del 30 ottobre 2024, prot. n. 398 con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione, in adunanza pubblica, per la pronuncia sulla regolarità delle gestioni indicate in oggetto, dando termine all’Amministrazione per memorie e documentazione, al fine di fornire i chiarimenti richiesti nelle richiamate relazioni;

vista l’ordinanza n. 35 del 31 ottobre 2024 con cui il Presidente, fissato il termine di presentazione delle controdeduzioni del Funzionario delegato e quello per l’analisi delle stesse da parte di RTS, ha convocato le parti in adunanza pubblica in data 17 dicembre 2024;

vista la documentazione contro deduttiva del Funzionario delegato acquisita al protocollo della Sezione al n. 4612 del 2 dicembre 2024;

vista la relazione di RTS acquisita al protocollo della Sezione al n. 4690 del 4 dicembre 2024;

vista l'ulteriore documentazione aggiuntiva inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ed acquisita al protocollo delle Sezione al n. 4812 del 17 dicembre 2024;

udita, per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo del Ministero della Cultura, la Soprintendente Arch. Cristina Colletti;

udita, per la Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila (RTS), la Funzionaria dott.ssa Daniela Laurenzi;

vista la successiva nota di riscontro di RTS acquisita al protocollo della Sezione al n. 56 del 9 gennaio 2025;

vista l'ulteriore nota di deferimento del 17 gennaio 2025, prot. int. n. 168 avente ad oggetto: *"Nota RTS prot. in arrivo n. 56 del 9 gennaio 2025 - Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 3295 – Funzionario delegato: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo (MIC). Rendiconti dal 2018 al 2023"*, con la quale il magistrato istruttore, Consigliere Enrico Tedeschi, sottopone alle valutazioni del collegio le osservazioni aggiuntive formulate dall'Organo di controllo;

vista la nota del 20 gennaio 2025, prot. n. 19 con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibile la proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione;

vista l'ordinanza del 21 gennaio 2025, n. 2/2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, *"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"*. Il comma 3 dell'art. 60 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, abrogato dall'art. 23 del d.p.r. n. 367 del 1994, conteneva la previsione dell'invio di tutti i rendiconti dei funzionari delegati di cui agli artt. 57 e ss. del r.d. n. 2440 del 1923 alla Corte dei conti per la revisione definitiva, con la contemporanea attribuzione alla Corte medesima della facoltà di limitare i riscontri a determinati rendiconti. Attualmente, in seguito alla modifica normativa apportata dall'art. 23 citato (nonché

dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29), è rimasta in vigore soltanto tale ultima previsione (la facoltà della Corte dei conti, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, di limitarli a determinati rendiconti). L'art. 333 del r.d. n. 827 del 1924 individua nel funzionario delegato in carica al momento della scadenza per la presentazione del rendiconto, il soggetto competente a rendere il conto medesimo.

Quanto alla modalità e ai termini di compilazione del rendiconto, esso contiene le seguenti previsioni: 1) i rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto; 2) i rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi; 3) i rendiconti devono essere corredati dalle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge di contabilità di Stato e da tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (da intendersi sostituito dall'art. 27, d.lgs. n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 1 del 2018), specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che tale controllo debba essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria.

Pertanto, in base alla pronuncia delle Sezioni Riunite, risulta funzionale al suddetto controllo la trasmissione alle competenti Sezioni regionali dei rendiconti completi e non solo dei meri frontespizi, salva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria alle verifiche oggetto dell'attività di controllo.

FATTO

1. Con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 719 del 1° marzo 2024 (prot. RTS n. 4943 del 29 febbraio 2024), la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha comunicato, a riguardo della contabilità speciale in oggetto, di aver restituito al Funzionario delegato, privi del visto di scarico, n. 2 rendiconti afferenti all'esercizio 2023. La Ragioneria Territoriale dello Stato specifica che detti rendiconti, l'uno di euro 17.505,34 e l'altro di euro 59.071,42, non sono scaricabili in quanto mai sottoposti a controllo negli esercizi precedenti.

Il medesimo Organo di controllo, con la nota *de qua*, riferisce, altresì, che *"i rendiconti della C.S. 3295 anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 [e] 2022 non sono stati scaricati dalla Scrivente per le ... irregolarità segnalate al Funzionario Delegato con note di osservazioni prot. dal 4905 al 4918 del 6.03.2023 per le quali non ha mai ricevute dovute controdeduzioni"*.

In termini generali, la RTS, in riferimento a dette annualità, contesta:

- la mancata presentazione della rendicontazione per l'esercizio finanziario 2018;
- per molti dei capitoli afferenti agli esercizi per cui i rendiconti sono stati presentati, l'errata compilazione dei relativi frontespizi, in quanto carenti della necessaria puntuale indicazione del capitolo di provenienza dei fondi e dell'esercizio di provenienza (EPR) e di gestione degli stessi (EGE);
- la carenza dei modelli 56T di ciascun esercizio finanziario rendicontato, necessari per poter verificare le somme rendicontate e le somme ancora disponibili alla fine di ogni esercizio.

In riferimento ai singoli esercizi (2019, 2020, 2021 e 2022), dalla relazione dell'Organo di controllo si rilevano ulteriori specifiche criticità:

- la presenza di numerosi frontespizi, recanti, a fronte di uno stanziamento iniziale, l'indicazione di somme che sarebbero state inserite in precedenti rendicontazioni, di cui, tuttavia, RTS dichiara di non avere notizie;
- la carenza, per taluni mandati emessi tra il 2020 e il 2021, del DURC (6 mandati in tutto);
- la produzione, per l'esercizio 2020, di un unico rendiconto e l'assenza dei rimanenti;
- l'anomala presenza, negli incartamenti dell'unico rendiconto prodotto per il 2020, (rendiconto cap. 999, gestione 99, provenienza 999), unitamente ad altra documentazione, di *"...un'autorizzazione del Soprintendente, priva di data e protocollo, di versamento dell'importo di 58.954,53 sul conto entrate cap. 2584 capo 29 art. 20 del Ministero BAC per la susseguente riassegnazione e l'ordinativo di pagamento n. 119 del 13 dicembre 2018 a favore del Ministero per la somma sopra indicata"*. In riferimento a ciò, RTS chiede al funzionario Delegato di fornire giustificazioni.

2. Stante quanto precede, il Presidente della Sezione di controllo, con ordinanza n. 35 del 2024, ha fissato un termine per la consegna di eventuali memorie contro deduttive e

documentazione integrativa, incaricando l'Organo di controllo di relazionare in merito, nonché la data dell'adunanza pubblica fissata per il giorno 17 dicembre 2024;

La Soprintendente, in osservanza di quanto ordinato, con missiva prot. in arrivo n. 4612 del 2 dicembre 2024, dopo aver evidenziato le difficoltà attraversate dalla Soprintendenza negli ultimi anni a causa dei continui mutamenti intervenuti nelle strutture periferiche del dicastero e dell'entrata in quiescenza del personale dell'Ufficio Ragioneria, ha illustrato le fasi di ricostruzioni contabile operata a seguito del suo recente insediamento, fornendo altresì le controdeduzioni ai rilievi di RTS e la documentazione integrativa a supporto.

3. La RTS, analizzata la documentazione prodotta, con nota prot. in arrivo n. 4690 del successivo 4 dicembre ha comunicato che *"le osservazioni formulate dalla Scrivente con nota prot. 24495 del 14.10.2022 non sono state superate in quanto il F.D. deve fornire una risposta puntuale ad ogni nota di osservazione restituendo il rendiconto integrato della documentazione richiesta"*.

4. In data 17 dicembre 2024, nel corso dell'adunanza pubblica, dalla discussione non sono emersi elementi dirimenti in ordine alle carenze precedentemente rilevate. Oltretutto, per la criticità afferenti al rendiconto 2020 del cap. 999, gestione 99, provenienza 999, in riferimento all'accredito di euro 58.954,53 operato nel 2018 da parte di Eni SPA, si è palesata l'afferenza dello stesso alle spese tecniche ed all'incentivo alla progettazione dei lavori della chiesa di Santa Maria di Colle Maggio. La RTS, al riguardo, ha dichiarato che detti fondi dovevano essere riversati nel bilancio dello Stato per un eventuale riaccredito in contabilità speciale. Aggiunge, tra l'altro, che la c.s. 3295 è una contabilità "avente natura regionale", che nulla ha a che vedere con i lavori di Santa Maria di Collemaggio, sita nel Comune dell'Aquila. Infine, l'Organo di controllo, ha affermato che con i fondi in parola sarebbero state pagate missioni per interventi svolti in altre città. Nessuna documentata controdeduzione avverso quanto sopra esposto è stata offerta dal Funzionario delegato.

5. Con ulteriore comunicazione prot. in arrivo n. 4812 del 17 dicembre 2024 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo ha prodotto ulteriori memorie e documenti rispetto ai rilievi mossi dall'Organo di controllo.

6. La RTS, a riscontro di ciò, con nota prot. in arrivo n. 56 del 9 gennaio 2025 ha specificato che *"...per procedere al discarico dei rendiconti restituiti alle Amministrazione con osservazioni deve, nuovamente ricevere i rendiconti completi con l'integrazione della documentazione richiesta, la risposta puntuale ad ogni irregolarità riscontrata, i modelli 56T e la documentazione in originale"*. In particolare, viene confermata:

- la mancanza dei rendiconti dell'annualità 2018;
- la permanenza delle criticità afferenti alla mancata compilazione dei frontespizi;

- l'incompletezza e talvolta la mancanza dei modelli 56T, essenziali al fine del riscontro;
- l'incompletezza e/o la non originalità della documentazione a supporto di molti rendiconti;
- l'assenza di chiarimenti e della documentazione richiesta per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Per contro, la RTS riscontra, per il cap. 999 2014/2014 anno 2018, l'invio di *"...due ordinativi di pagamento [che] non fanno parte dell'elenco degli ordinativi estinti"*.

DIRITTO

1. In riferimento alle criticità rilevate, si osserva, preliminarmente, che, per quanto concerne l'obbligo di presentazione dei rendiconti, il d.lgs. 123/2011, art. 14, comma 1 *"Procedimento di controllo dei rendiconti"* recita: *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo..."*

Quanto al contenuto dei rendiconti, il precedente art. 13. *"Contenuto dei rendiconti"*, al comma 1, prevede che *"I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."*

Sempre in tema di contenuto del rendiconto il comma 3 dell'art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924 *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*, recita: *"...I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi"*.

Il successivo comma 5 prevede che:

"I rendiconti vengono corredati:

- a) *[degli ordinativi estinti]* (Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).
- b) *delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;*
- c) *di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni"* (articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, mediante sostituzione dell'originario secondo comma con l'attuale secondo, terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 e dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343).

2. Per ciò che attiene la documentazione a supporto, nel caso di specie, assume rilevanza, tra altri aspetti, quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 10, decreto-legge n. 185/2008, così

come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, secondo il quale : *“In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”*.

3. Da quanto emerso dalle note di controdeduzione prodotte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, dalle note di riscontro della RTS, nonché da quanto esposto dalle parti nel corso dell'adunanza pubblica del 17 dicembre u.s., non si evidenzia un quadro certo dei movimenti contabili intervenuti nel corso del tempo.

3.1. Da un lato, in aperto contrasto con quanto previsto dal citato art. 14, comma 1, del d.lgs.123/2011, non risultano presentati molti rendiconti e su tutti quelli dell'esercizio 2018.

D'altro canto, l'errata compilazione dei frontespizi di alcuni rendiconti, mancanti sia dell'indicazione del capitolo di provenienza dei fondi che dell'indicazione degli esercizi di provenienza e di gestione degli stessi, non consente una corretta quantificazione, in osservanza del citato art. 14 del d.lgs. 123 del 2011, dei rendiconti degli esercizi precedenti che dovevano essere prodotti.

3.2. Le carenze documentali, rilevate da RTS, salvo per la produzione di alcuni dei Durc precedentemente non inviati, risultano per la maggior parte irrisolte anche all'esito delle ultime integrazioni documentali prodotte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi provenienti da Eni, non risultando agli atti nessuna documentazione atta a superare le irregolarità palesate da RTS. Ciò, evidenzia la palese violazione dell'art. 13 del d.lgs. 123 del 2011, nonché dei commi 3 e 5 dell'art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924.

4. Questa Sezione, pur prendendo atto delle complesse ricerche documentali svolte dagli Uffici della Soprintendenza e dell'oggettiva difficoltà di poter ricostruire ora per allora una corretta rappresentazione contabile delle gestioni in esame, correlata dall'originaria documentazione giustificativa, stante quanto precede, ritiene non superabili i rilievi mossi dall'Organo di controllo, con la conseguente impossibilità, per la contabilità speciale in oggetto, di poter i relativi rendiconti essere oggetto di discarico.

ACCERTA

All'esito dell'esame della documentazione agli atti e del contraddittorio instaurato in adunanza pubblica del 17 dicembre u.s., il mancato superamento dei rilievi mossi dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e la persistente assenza dei presupposti per procedere al discarico dei relativi rendiconti, a fronte delle criticità emerse nella gestione amministrativo/contabile della contabilità speciale, di cui in parte motiva;

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo del Ministero della Cultura e alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del medesimo dicastero, nonché alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025.

Il Relatore
Enrico TEDESCHI
f.to digitalmente

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Ugo MONTELLA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO